

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1384

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LAURO ACHILLE, CAFIERO, FOSCHINI,  
LAURO GIOACCHINO, MUSCARIELLO, OTTIERI, ROMANO BRUNO

*Presentata il 30 giugno 1959*

### Provvedimenti straordinari per lo sviluppo economico e sociale della città di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione si intitola giustamente per i fini che intende raggiungere: « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo economico e sociale della città di Napoli », in quanto essa intende affrontare il problema napoletano nella giustificata ambizione di non aggiungere alle undici leggi speciali, che dall'unità d'Italia ad oggi furono promulgate, un'altra legge, simile alle precedenti, utile ad affrontare situazioni eccezionali o di emergenza, ma incapace di risolvere il problema di fondo ormai secolare della città di Napoli. È inutile, dopo tante discussioni e tanti studi, esporre in questa breve relazione introduttiva della proposta di legge le ragioni storiche ed i motivi economici che hanno portato all'attuale, disastrosa situazione il bilancio del comune di Napoli.

Al di là di una interessata per quanto falsa demagogia di fazioni politiche — particolarmente condannevole quando essa si esprime da settori napoletani, fuorviando l'attenzione di chi ha la responsabilità del Governo del Paese dalla retta interpretazione

delle cause dell'attuale situazione di Napoli — occorre ricordare, per troncane qualsiasi speculazione, quanto, definitivamente ed autorevolmente venne detto dal Presidente del Consiglio onorevole Segni, nella seduta della Camera del 13 maggio scorso, allorché, nell'impegnare il Governo ad indire le elezioni amministrative per la città di Napoli entro il novembre 1959, precisò, tra l'altro, che: « Relativamente alla situazione particolare della nobile città di Napoli, essa si appalesa certamente difficile. Tale stato di cose non dipende da uomini, ma risale ormai a molti decenni e addirittura allo scorso secolo ».

Occorre, quindi, una legge che abbia almeno nelle intenzioni e nelle più approssimative previsioni, una meta da raggiungere: portare Napoli, quanto meno, al livello economico e sociale delle altre maggiori città d'Italia. Quali sono, quindi, i principi ispiratori della presente proposta di legge?

A) La città di Napoli, come sempre, intende fare onore ai propri impegni, e pagare, quindi, i debiti contratti, si badi, anche in virtù delle precedenti leggi speciali, ultima quella del 9 aprile 1953, n. 297, la quale, in sostanza, si limitava ad autorizzare il comune

di Napoli a contrarre mutui con la garanzia dello Stato.

Con l'articolo 1 della presente proposta se ne chiede il consolidamento per l'intero importo, con un pagamento in 60 anni al tasso di interesse del 5,80 per cento di cui il 5,30 per cento a carico dello Stato.

B) Sistemata, così, la parte debitoria, i proponenti, seguendo in linea di massima le direttive fra l'altro delle conclusioni presentate dalla Commissione prevista dall'articolo 6 della legge dell'aprile 1953, n. 297, Commissione autorevolmente presieduta dal consigliere di Stato Mariano Pierro, si sono prefissi il raggiungimento di un duplice scopo: raggiungere il pareggio del bilancio e, attraverso una serie di erogazioni straordinarie, che si sono limitate nel tempo a 10 anni, e di provvidenze ed incentivi economici nell'area della città, stabilizzare il raggiunto pareggio dando all'economia di Napoli un definitivo impulso che si ritiene sufficiente a garantire non solo una ordinata vita amministrativa del municipio ma ancora e più ad avviare decisamente lo sviluppo economico e sociale della collettività dei cittadini, premessa vera ed unica di un reale e duraturo risanamento finanziario della città.

In ragione, quindi, del suesposto principio i proponenti, in base all'attento studio dei dati certi del bilancio 1958 e delle approssimate previsioni del prossimo decennio, hanno articolato la proposta sulla base di una duplice esigenza.

La prima è quella di consentire per il prossimo decennio il raggiungimento del pareggio, senza, però, rallentare o frenare il naturale processo evolutivo della vita della città ed affrontando, per risolverli, i suoi principali problemi fra i quali quelli delle case e delle scuole. La seconda è quella per la quale, raggiunto, così, come si spera, il pareggio del bilancio del 1970, tale situazione venga definitivamente stabilizzata cancellandosi dopo un secolo dalla raggiunta unità d'Italia, dai problemi dello Stato, quello di Napoli, come venne giustamente sempre inteso, anche se mai risolto, da tutti i Governi succedutisi nel secolo che si compie nel senso non di problema locale, ma di un problema nazionale di giustizia e per tanti versi di doverosa riparazione.

Ed a tanto ritengono i proponenti si potrà arrivare con un doppio ordine di provvedimenti. Innanzitutto, per la particolare situazione della città di Napoli che, nella debolezza della sua situazione economica, ha certamente per prima — fra altre città — risentito il peso

dell'accumularsi sul bilancio del comune delle varie spese più propriamente pertinenti ad esigenze statuali (valga, ad esempio, la spesa per la educazione scolastica per la quale, a norma della Costituzione, lo Stato è responsabile ed allo Stato competono i relativi oneri) si è proposto un trasferimento a carico dello Stato di particolari spese. I proponenti hanno fiducia che il Parlamento approverà tale trasferimento di spese dal bilancio del comune a quello dello Stato più che come una particolare provvidenza a favore della città di Napoli, come un anticipato stralcio del futuro nuovo testo unico sulla finanza locale, per il quale tecnici e studiosi nel Parlamento e nella pubblica opinione hanno già da tempo dichiarato la statualità di molte spese oggi ingiustamente incidenti sui bilanci degli Enti locali rendendoli, così, per la maggior parte, passivi, spese elencate nell'articolo 4 della nostra proposta di legge. Ma, sempre per la particolare situazione di Napoli ciò non sarebbe sufficiente; il problema centrale della capitale del Mezzogiorno è un problema di incentivi e di sviluppi sul piano di una ripresa economica che in un auspicato benessere dei cittadini rappresenti come conseguenza un proporzionale aumento di tributi tale che, nel futuro, con un gettito *pro capite* uguale a quello di Milano, Torino e Genova possa raggiungersi il livello di un'autonoma vita economica ed amministrativa del comune.

A ciò soccorrono gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della proposta di legge. Nel quadro del maestoso sviluppo turistico e dell'incremento dei gettiti del comune e dei fini di socialità che vogliono, in definitiva, raggiungersi appare, poi, pienamente giustificata la richiesta della istituzione di una casa da gioco nel territorio della città di Napoli a simiglianza di quelle esistenti nelle città di Venezia e San Remo, dato che la morale e la legge devono essere eguali in tutto il territorio della Repubblica.

Come si vede, questa proposta, che viene presentata all'approvazione del Parlamento, aspira nella intenzione dei presentatori a risolvere definitivamente l'angoscioso problema di Napoli e si ritiene che non possa — per raggiungere tale mèta — prescindere dall'affrontare la situazione in tre distinte direzioni:

1°) consolidare i debiti e garantirne il pagamento senza che l'accumularsi degli interessi passivi crei la paralisi della normale amministrazione;

2°) fissare in un periodo di dieci anni, con il generoso contributo dello Stato ad

integrazione del bilancio ed alla realizzazione di quelle opere straordinarie, ed in particolare al fine di risolvere i due centrali problemi della scuola e della edilizia popolare portando Napoli in questi due vitali ed essenziali settori almeno al livello delle altre grandi città d'Italia, il termine di quella che può chiamarsi la convalescenza amministrativa, economica e sociale di Napoli;

3°) preparare le condizioni economiche e sociali affinché al termine dei dieci anni, nel 1970, Napoli si trovi ad un tal punto di ripresa da potersi realisticamente ritenere raggiunto lo scopo della sua autosufficienza amministrativa.

I proponenti ritengono che i calcoli effettuati sui dati certi della situazione attuale e su quelli presuntivi, con la maggiore approssimazione, dell'andamento futuro, diano la fondata speranza che questa legge possa raggiungere, nei termini fissati, i suoi obiettivi. Ed infatti, tenuto conto: che le spese effettive risultate nel bilancio di previsione del 1958 ammontano a lire 41.380 milioni, e che la spesa per interessi passivi si presenta di lire 4.080 milioni di lire; e che il totale delle entrate ordinarie e straordinarie, accertate in lire 13.777 milioni, a fronte delle precitate spese comporta un disavanzo economico di bilancio pari a lire 27.603 milioni; sviluppando e traducendo in cifre l'articolo 1 della proposta, si ha che la massa debitoria, costituitasi nel tempo a carico del comune nel 1960 per effetto di ulteriori mutui contratti e non ancora perfezionati, raggiungerà la cifra di circa 150 miliardi. Consolidando tale debito al 1960 in un unico mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti al tasso del 5,80 per cento ammortizzabile in 60 anni di cui solo lo 0,50 per cento cedente sul bilancio comunale, si ha che la relativa rata di ammortamento annua si aggirerà sui 900 milioni.

Con l'applicazione dell'articolo 5, ne discende che per effetto della maggiorazione della aliquota di compartecipazione all'imposta generale sull'entrata, potrà aversi una maggiore entrata di circa 3 miliardi.

Così come, elevando dal 67 al 90 per cento l'aliquota di compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, si potrà avere una maggiore entrata di circa 600 milioni.

Aggiungendo ai 3.600 milioni di cui innanzi, il gettito delle quote di compartecipazione del lotto, delle lotterie, dei concorsi pronostici, ecc., nonché il provento commisurato al 20 per cento degli utili derivanti dalla vendita dei generi di monopolio nella giurisdizione di Napoli, la maggiore entrata eccezionale può essere prevista sugli 8 miliardi.

D'altra parte, per effetto delle minori uscite dovute all'accollo da parte dello Stato della spesa dei servizi menzionati nell'art. 4, il bilancio verrebbe sollevato da un onere che può valutarsi nel decennio in una media annua che si aggira sui 7 miliardi.

Lo Stato, col suo diretto intervento, erogherà a favore del comune, lire 99 miliardi, da somministrarsi in 10 anni, in misura decrescente a titolo di integrazione di bilancio di cui all'articolo 2. Come pure si impegnerà di erogare altri 100 miliardi, divisi in 10 anni, in misura costante, a titolo di contributi, da utilizzarsi tutti in investimenti produttivi e di pubblica utilità, di cui all'articolo 3.

Con l'impiego di detti capitali, si conseguirà non solo il pareggio del bilancio anno per anno nel decennio, ma si stabilirà fra l'altro, anche un progressivo miglioramento del reddito individuale dei cittadini, tale da consentire di attingere da questi un maggior gettito di imposte.

In correlazione al criterio esposto, ne consegue la seguente situazione finanziaria:

*Entrate effettive:*

che andrebbero accertate ed iscritte nel bilancio dell'esercizio finanziario del 1960:

a) entrate accertate nel bilancio 1958 . . . . .	L. 13.777.000.000
b) entrate di carattere eccezionale . . . . .	» 8.000.000.000
c) sovvenzione statale primo anno . . . . .	» 15.000.000.000
d) contributo statale primo anno . . . . .	» 10.000.000.000

TOTALE . . . L. 46.777.000.000

*Uscite effettive.*

Uscite effettive nel bilancio 1958 . . . . .	L.	41.380.400.000
dalle quali si detraggono:		
a) spese per servizi che lo Stato si accolla . . . . .	L.	7.000.000.000
b) sgravio di interessi passivi bilancio 1958 . . . . .	»	4.080.000.000
		L. 11.080.000.000
Ammontare potenziale delle uscite bilancio 1960 . . . . .	L.	30.300.400.000

È da considerare che dalla situazione contabile innanzi esposta, ove non intervenissero nuovi oneri, il comune vedrebbe assicurata la spesa di tutti i servizi obbligatori e facoltativi, ordinari e straordinari, e avrebbe, quindi, nel contempo, la disponibilità di investire non solo la differenza emergente dalle entrate e dalle uscite in lire 16.477.000.000, ma anche i 4 miliardi circa, compresi nel saldo delle uscite di lire 30.300.400.000, stanziati nel 1958 per opere pubbliche straordinarie e cioè, in totale, lire 20.477.400.000.

Sta di fatto, però, che, in conseguenza della nuova situazione finanziaria, il bilancio verrebbe ad assumere i nuovi oneri che si appaleseranno nel tempo, per cui, nel 1970 esso si presenterà presumibilmente come appresso:

Saldo spese di tutti i servizi esclusi quelli di opere pubbliche straordinarie . . . . .	L.	26.300.400.000
Quota di ammortamento mutuo a tasso dello 0,50 per cento in 60 anni, su 150 miliardi . . . . .	»	900.000.000
Maggiore spesa per stipendi e salari ed oneri diversi . . . . .	»	5.000.000.000
		L. 32.200.400.000

Il comune, per i primi anni, a partire dal 1960, verrebbe ad avere la possibilità di investire produttivamente nella città, oltre i 16 miliardi e 400 milioni dati dalla differenza tra le entrate e le uscite, anche i 4 miliardi, di cui innanzi è cenno. Però, tale situazione, che è senz'altro suscettibile di variazioni per effetto ed in funzione della sovvenzione decrescente, troverà la sua sistemazione di anno in anno, mercè il maggior

gettito delle imposte dirette ed indirette. Il gettito di cui trattasi va ricercato e giustificato nell'accrescimento del reddito che si determinerà come innanzi detto fra i cittadini, e consentirà di mantenere quasi costantemente il pareggio del bilancio.

CONCLUSIONE.

Fermo restando il principio che nel 1970 le uscite del bilancio saranno contenute nella somma di . . . L. 32.200.400.000 e che le entrate, sarebbero rappresentate almeno dai 13.777.000.000 accertati nel bilancio 1958, più gli 8 miliardi dati dalle entrate di carattere eccezionale per un totale di . . . » 21.777.000.000

La differenza di congiuntura a pareggio sarà . . . L. 10.423.400.000

Con ciò, se la legge, all'uopo proposta, sarà applicata integralmente, il saldo a pareggio di lire 10.423.400.000 affluirà nelle Casse del comune attraverso le ordinarie imposte dirette ed indirette quale logico corrispettivo del maggior credito che si determinerà nel decennio in conseguenza della notevole somma di circa 200 miliardi che sarà produttivamente investita nel territorio della città di Napoli, nonché da un migliore e più organizzato sistema di imposizione. Il tasso di incremento medio annuale, per dieci anni, del reddito del comune in virtù degli incentivi e degli investimenti disposti con la presente legge si può prevedere del 6 per cento sulla previsione 1958 accertata in 13.777 milioni e del 3 per cento sulla devoluzione di imposte statali previste dalla presente legge: rispettivamente, quindi, per 822 milioni su 13.777

milioni di entrata attuale e 240 milioni sugli 8 miliardi circa relativi alle imposte statuali devolute al comune.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, questi sono i principi informativi della nostra proposta che speriamo abbia favorevole accoglienza da parte vostra.

È stato già troppe volte ripetuto come il problema del Mezzogiorno, e, quindi, principalmente di Napoli, sua capitale, sia un problema nazionale.

I presentatori hanno ritenuto che le paternalistiche erogazioni alla luce dei risultati delle precedenti leggi speciali, più che risolvere, hanno aggravato la situazione della città.

Ecco la ragione di una proposta di legge che tende ad affrontare il problema radicalmente.

Una città il cui reddito *pro capite* è oggi meno della metà di quello di Roma ed è il 40 per cento di quello di Torino ha ragione di chiedere la responsabile solidarietà della intera Nazione, al fine del riequilibrio di una situazione oltre che economica, umana e ciò in ragione di un irrefutabile principio di giustizia sociale al quale non può sottrarsi una Nazione civile.

Né mancano titoli alla città di Napoli per chiedere alla Nazione quest'azione di giustizia. La Commissione che fu prevista dalla legge dello Stato e che presieduta dal consigliere Mariano Pierro rassegnò le sue conclusioni, espressamente disse: « Se la Commissione è stata indotta a fare, quindi, proposte di carattere eccezionale e straordinario, ciò deriva dal convincimento, tratto dall'esame obiettivo della situazione, che il comune di Napoli, senza l'aiuto dello Stato, non potrà, in modo assoluto, risanare le sue finanze.

« La Commissione, pertanto, non ha potuto non considerare le aspirazioni della città che,

dalle tradizioni della sua storia di Capitale di un Regno, il più grande e il più florido economicamente fra gli altri Stati d'Italia prima dell'unificazione, dalla vastità dei danni bellici, dalle sofferenze patite per la guerra di Liberazione, dagli eroismi dei suoi figli che, per primi, ebbero l'ardimento della ribellione e dalla grave depressione economica trae il diritto ad invocare la solidarietà di tutta la Nazione.

« Il principio della solidarietà nazionale è stato, in questi ultimi anni, largamente applicato mediante cospicui finanziamenti e rilevanti rinunce ad entrate statali, a favore, per esempio, della Regione siciliana.

« La Commissione non intende, con questi richiami, sottovalutare i notevoli interventi statali già fatti a favore di Napoli e del Mezzogiorno, ma ritiene, d'altra parte, precisare che le invocate ulteriori provvidenze debbono essere commisurate alle inderogabili, effettive e non meno gravi insopprimibili esigenze di Napoli, il cui risorgimento economico, come quello di tutto il Mezzogiorno, è problema — giova ripeterlo — di interesse nazionale ».

In quest'ora, nella quale Governo e Popolo si apprestano a solennizzare il compimento del secolo della raggiunta unità d'Italia, i proponenti ritengono che nessuna migliore celebrazione di tale fatidica data possa farsi se non apprestandosi gli italiani tutti a cementare quella unità — all'altezza dei nuovi tempi che devono essere tempi di socialità e di giustizia — con la più sostanziale unità economica, civile e morale di tutto il Paese.

Il tutto senza polemiche che sono e restano sterili, ma alla luce di quegli stessi valori nazionali che furono guida cento anni or sono a coloro che vollero l'Italia unita, che sono valori di tutti gli Italiani e per i quali non è il Mezzogiorno, e per esso oggi Napoli, che ha bisogno dell'Italia, ma è l'Italia, come allora, e come di tutte le altre Regioni, nella sua concezione unitaria e nazionale, che ha bisogno del Mezzogiorno!

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Tutti i mutui contratti dal comune e dalle aziende municipalizzate di Napoli con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti di finanziamento sono consolidati al 31 dicembre 1959. Si intendono, altresì, consolidati tutti i mutui che al 31 dicembre 1959 siano ancora da perfezionarsi in relazione alle opere previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 297, e al ripiano dei disavanzi di previsione dei bilanci del comune e delle aziende municipalizzate per gli esercizi 1958 e 1959.

La Cassa depositi e prestiti concederà un unico mutuo per l'intero importo di cui ai commi precedenti da ammortizzarsi in 60 anni al tasso di interesse del 5,80 per cento, di cui il 5,30 per cento a carico dello Stato.

### ART. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1960 e per i 9 successivi esercizi, lo Stato assume l'onere di una integrazione annua a favore del bilancio del comune di Napoli, stabilita nella seguente misura:

esercizio 1960 . . . . .	Miliardi	15
» 1961 . . . . .	»	14
» 1962 . . . . .	»	13
» 1963 . . . . .	»	12
» 1964 . . . . .	»	11
» 1965 . . . . .	»	10
» 1966 . . . . .	»	9
» 1967 . . . . .	»	7
» 1968 . . . . .	»	5
» 1969 . . . . .	»	3

### ART. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1960 e per i 9 successivi esercizi, lo Stato assume l'onere di erogare, a favore della città di Napoli, un contributo straordinario di 10 miliardi all'anno, che saranno dal comune destinati ai seguenti investimenti:

1°) 5 miliardi all'anno per l'edilizia economica popolare;

2°) 3 miliardi all'anno per la costruzione e l'arredamento di nuove aule scolastiche in relazione alle esigenze dell'istruzione primaria, dell'istruzione professionale e della scuola materna:

3°) 2 miliardi all'anno per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di interesse igienico, sociale o turistico.

I piani decennali di massima, relativi a dette opere, dovranno essere predisposti dall'Amministrazione comunale ed approvati dal Consiglio comunale entro il termine massimo di 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della sollecita esecuzione delle opere stesse, che sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni, sono ridotti della metà.

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono trasferite a carico dello Stato:

1°) le spese per la fornitura dei materiali e per la retribuzione al personale specializzato dei cantieri di lavoro;

2°) le spese per la corresponsione dei salari e delle quote per lavoro straordinario al personale subalterno delle scuole primarie e delle scuole medie;

3°) le spese per il Corpo di polizia urbana;

4°) le spese per i servizi antincendi;

5°) le spese per i servizi giudiziari;

6°) le spese per i servizi elettorali, di cui alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

7°) le spese per i servizi di stato civile, di cui all'articolo 91, lettera b), n. 15, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

8°) le spese di spedalità per il ricovero di infermi indigenti e le spese relative al funzionamento dell'ospedale comunale per le malattie infettive « Domenico Cotugno »;

9°) le spese per rette di degenza relative al ricovero in Istituti ed ospizi di minori, di invalidi e di vecchi indigenti;

10°) le spese per i servizi di leva, per il tiro a segno, per l'alloggio delle truppe e per i soccorsi militari;

11°) le spese per il servizio dei porti e dei fari e le spese per il servizio dei pesi e delle misure.

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono devoluti a favore del comune di Napoli:

1°) il 33 per cento del provento della imposta generale sull'entrata riscosso sul territorio amministrativo del comune di Napoli;

2°) il 90 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli di ogni tipo che hanno luogo in detto territorio amministrativo;

3°) il 70 per cento della quota statale dei proventi del lotto, delle lotterie, dei concorsi pronostici e di altri giochi di ogni tipo, già in atto o di futura istituzione, nell'ambito di detto territorio amministrativo;

4°) il 20 per cento del provento della vendita di generi di monopolio statale riscosso in detto territorio amministrativo.

ART. 6.

Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni.

ART. 7.

Il tasso di interesse del 4 per cento per i finanziamenti operati dall'I. SV. E. I. MER. resta immutato anche per le operazioni che superano i 500 milioni.

La durata massima dell'ammortamento dei finanziamenti è stabilita in 20 anni.

Le stesse autorizzazioni concesse all'I. SV. E. I. MER. sono estese a tutti gli altri Istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, anche se detti Istituti hanno sede fuori del territorio del Mezzogiorno.

La validità delle norme previste dal presente articolo è limitata al territorio amministrativo del comune di Napoli.

ART. 8.

I finanziamenti, i contributi a fondo perduto e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, con le ulteriori, speciali agevolazioni previste dalla presente legge, sono estesi anche ai nuovi investimenti di carattere turistico insistenti sul territorio amministrativo del comune di Napoli con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Il carattere turistico di detti investimenti deve essere preventivamente riconosciuto con atti deliberativi dell'Ente provinciale per il turismo e del comune di Napoli.

ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1960, tutte le nuove imprese di carattere industriale e turistico che insistono sul territorio ammini-

strativo del comune di Napoli hanno diritto all'esenzione quinquennale dall'imposta generale sull'entrata e all'esenzione ventennale da ogni e qualsiasi altro tributo statale. L'Ente autonomo Volturmo, nei fini della sua istituzione, concederà a dette imprese, per un periodo di dieci anni, la riduzione del 50 per cento sul costo dell'energia elettrica.

ART. 10.

Per incrementare lo sviluppo turistico e gettito economico al comune di Napoli, si autorizza l'istituzione di una casa da gioco nel territorio del comune di Napoli, secondo le disposizioni vigenti per le analoghe istituzioni nelle città di Venezia e di San Remo.

ART. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 è abolita la nominatività dei titoli azionari nel territorio amministrativo del comune di Napoli per le società che si costituiscono allo scopo di promuovere, agevolare e sviluppare l'economia della città con nuovi investimenti nel settore industriale e turistico.

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.